



COMUNE DI PONTE DELL'OLIO
PROVINCIA DI PIACENZA
Ufficio Tecnico

Rep. n. _____

CONTRATTO DI CONCESSIONE PLURIENNALE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI UN'AREA COMUNALE AD USO SPORTIVO SITA IN VIA BOGGIANI E DESTINATA ALLE MOTO DA CROSS (SOLO A SCOPO DIDATTICO E NON AGONISTICO)

L'anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di _____ (.../.../2026), nella Residenza Comunale di Ponte dell'Olio;

FRA

1) Comune di Ponte dell'Olio, dante causa, ente locale territoriale con sede in Ponte dell'Olio (PC), Via Vittorio Veneto n. 147, C.F. 00255060337, nell'occasione rappresentato da Arch. Mario Sozzi, che interviene nella sua qualità di Responsabile del Servizio Sport, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e quindi non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'amministrazione che rappresenta, in forza dei poteri conferiti con Decreto Sindacale;

E

2) il Sig., nato a il in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione con sede in - Via, ... - P. IVA

Premesso che:

- Il Comune di Ponte dell'Olio è proprietario dell'area comunale sita in Via Boggiani, identificata catastalmente al foglio 20, mappale n. 1080;
- L'area è destinata a finalità sportive, con specifico riferimento alla disciplina del motocross;
- Il Comodatario svolge attività sportiva dilettantistica senza fini di lucro ed è interessato all'utilizzo dell'area per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- Il Comune intende favorire la pratica sportiva sul territorio;

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. del, il Comune di Ponte dell'Olio ha concesso in comodato d'uso gratuito un'area di proprietà comunale ad uso sportivo sita in Via Boggiani, identificata al Catasto Terreni al Foglio n. 20, Mappale n. 1080 (parte), evidenziata in blu nell'allegato estratto di mappa (**Allegato C**); l'area, di proprietà pubblica e parzialmente delimitata sul lato est, nonché attualmente destinata all'uso sportivo con percorsi per le mountain bike, confina a sud con il campo da calcio in erba sintetica, ad est con il Palazzetto Comunale, a nord con la piscina comunale dismessa e ad ovest con il Torrente Nure.

Ciò premesso, le parti contraenti, nelle rispettive rappresentanze come sopra costituite, di comune accordo, convengono e stipulano quanto appresso

Art. 1 – Premessa

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto.

L'Amministrazione Comunale assegna in comodato d'uso gratuito l'area comunale posta tra il campo da calcio in erba sintetica – il campo destinato al "calcio", il palazzetto comunale ed il Torrente Nure, individuata in una porzione della particella 1080, foglio 20, meglio evidenziata dall'allegato estratto planimetrico (Allegato C), per l'effettuazione delle sottoelencate attività:

- Attività di aggregazione e promozione sportiva;
- percorso moto cross ad esclusivo appannaggio di coloro che desiderano approcciare questo sport,
- salvo specifiche autorizzazioni, sono vietate manifestazioni a scopo agonistico e/o l'uso in via continuativa dell'area per scopi diversi da quello meramente didattico.

Art. 3 - Norme da osservare

L'area viene concessa sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità della presente scrittura privata.

Art. 4 - Obblighi del Comodatario

Nell'area, soggetta a vincolo paesaggistico e pericolosità di esondazione e in cui non sono consentite nuove edificazioni, realizzazione di manufatti di qualsiasi natura, trasformazioni morfologiche negli alvei, sugli argini e nell'area di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine del torrente Nure, possono essere realizzati interventi di sistemazione ed allestimento della pista, a spese del concessionario che dovrà provvedere al ripristino dello stato iniziale a termine della concessione o nel caso di risoluzione anticipata, salvo diversi accordi con il Comune.

Il Comodatario:

- 1 – dovrà gestire le strutture pubbliche (percorsi per la mountain bike, recinzione, ecc) e garantirne prioritariamente ed inderogabilmente l'uso gratuito, al fine di favorire l'approccio alla pratica sportiva; usi diversi della struttura dovranno preventivamente essere autorizzati dall'Amministrazione comunale.
- 2 – dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria e di tutte le spese relative alle utenze previa voltura, ove necessario, dei relativi contatori, mentre la manutenzione straordinaria sarà in capo

all'Amministrazione comunale.

3 – avrà la responsabilità completa della struttura, rispetto alla quale dovrà esercitare la guardiania e la vigilanza; sarà cura del Concessionario fornire all'Amministrazione comunale adeguata polizza assicurativa in tal senso.

4 – è tenuto all'utilizzo esclusivo dell'area per le attività sopra riportate (pista di moto cross) e dovrà garantire la fruibilità dell'area a chiunque ne sia interessato, purchè regolarmente tesserato ad associazione sportiva;

5 – dovrà provvedere a propri oneri e spese all'apposizione di idonea segnaletica che identifichi l'area per l'utilizzo alla quale è destinata;

6 – non potrà cedere a terzi l'utilizzo dell'area;

L'affidamento al Comodatario non prevede la corresponsione di alcun canone di gestione da corrispondere a favore dell'Amministrazione comunale, così come l'Amministrazione non riconoscerà al gestore alcun contributo spese.

Il concessionario è ritenuto responsabile di tutte le attività svolte all'interno dell'area.

Eventuali danni a persone e cose che dovessero derivare dall'utilizzo dell'area, saranno totalmente a carico dello stesso, sollevando l'Amministrazione comunale da eventuali responsabilità.

L'Amministrazione comunale nelle persone degli Amministratori o del personale in servizio potrà, per motivate esigenze di servizio, accedere all'area senza che il Concessionario nulla abbia da eccepire. E' vietato a qualsiasi titolo l'edificazione di manufatti, tettoie, ricoveri, ecc.

Art. 5 – Obblighi del Concedente

Il Concedente si impegna a:

- Garantire il pacifico godimento dell'area per tutta la durata del contratto;
- Effettuare eventuali interventi di manutenzione straordinaria, salvo diversi accordi, laddove se le parti ne ravvisino la necessità.

Art. 6 – Coperture assicurative e norme comportamentali/obblighi

Il concessionario, a copertura di eventuali danni a persone o cose che derivino dalle attività svolte all'interno dell'area ha contratto polizza assicurativa, rilasciata da, n. con scadenza che consegna all'Ente concedente, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, ne accusa ricevuta di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

E' obbligo e responsabilità del concessionario provvedere al rinnovo annuale della polizza finì alla scadenza del presente contratto di concessione; il mancato rinnovo della polizza non manleva il Concessionario dalle responsabilità connesse alla gestione dell'area.

Art. 7 – Durata del contratto

Il presente contratto ha validità di 3 (TRE) anni dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità dell'Ente di rientrarne in possesso anticipatamente previa comunicazione al Comodatario.

Alla scadenza del contratto o nel caso di risoluzione anticipata, l'area verrà riconsegnata all'Amministrazione comunale nello stato iniziale.

Eventuali migliorie apportate durante il periodo di utilizzo, non saranno riconosciute e nulla sarà dovuto al concessionario per le manutenzioni straordinarie effettuate, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

Art. 8 – Natura del rapporto

Il presente contratto è stipulato a titolo gratuito ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile. Non costituisce in alcun modo concessione di diritti reali sull'area.

Art. 9 – Recesso

Il Concedente può revocare anticipatamente il comodato per motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni. Il Comodatario può recedere con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni.

Art. 10 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente contratto, foro giudiziario competente è quello di Piacenza.

Art. 11 – Spese di contratto e trattamento fiscale

Il presente contratto è registrato solo in caso d'uso; tutte le eventuali spese connesse alla stipulazione del presente contratto, per bolli, e diritti di segreteria e quante altre conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo carico del concessionario, che le assume.

Art. 12 – Controlli

Il Concedente si riserva il diritto di effettuare verifiche periodiche sul corretto utilizzo dell'area.

Art. 13 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle normative vigenti.

Il presente contratto è composto di n. 13 articoli e n. 4 pagine dattiloscritte

Letto, confermato e sottoscritto.

Ponte dell'Olio li

Per il Comune di Ponte dell'Olio

Per il Comodatario